

COMUNE DI SALZANO
Città Metropolitana di Venezia

AREA AMMINISTRATIVA SOCIO-CULTURALE

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E VANTAGGI
ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 27 del 27/06/2019

SOMMARIO

Art. 1 – Principi

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Carattere dei contributi

Art. 4 – Criteri per l’assegnazione dei contributi

Art. 5 – Modalità di richiesta

Art. 6 – Attestazioni

Art. 7 – Partecipazione

Art. 8 – Norme finali – entrata in vigore e abrogazioni

Art. 1 – Principi

1. Al fine di concorrere al progresso civile, sociale, culturale ed economico della Comunità locale, il Comune può concedere contributi sotto forma di interventi, sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura (disponibilità di locali, strutture o strumenti, disponibilità di energia elettrica o di altre risorse, esenzioni varie) anche in attuazione della Legge 12/8/90 n. 241 art. 12, (così come modificato dall'art. 42 comma 2 D.lgs 33 del 2013) definisce e disciplina la disposizione di sostegni economici per iniziative ed attività di soggetti terzi senza finalità di lucro.
2. I contributi di cui al precedente comma comprendono qualsiasi elargizione "facoltativa" e possono riguardare solo iniziative di interesse pubblico e di rilevanza riconosciuta rispetto alle finalità indicate; nella concessione di tali contributi verranno tenute in debito conto e pertanto privilegiate le attività e le iniziative promosse e organizzate da più soggetti insieme.

Art. 2 – Destinatari

1. Sono soggetti destinatari dei contributi:
 - le persone giuridiche pubbliche e private;
 - le Società legalmente costituite;
 - i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi;
 - le Associazioni che risultino iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni;
 - le Istituzioni scolastiche.

Art. 3 – Carattere dei contributi e criteri

1. I contributi possono avere carattere:
 - a) **straordinario**: quando oggetto di un solo intervento, finalizzato ad un particolare progetto o iniziativa, manifestazione, e si esauriscono con la somministrazione del contributo stabilito, senza costituire impegno per gli esercizi futuri; sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale che costituisce anche atto di autorizzazione allo svolgimento delle iniziative, qualora non siano già previsti nel P.E.G collegato al Bilancio; in tal caso i contributi vengono erogati con Provvedimento del competente Responsabile di Area;
 - b) **ordinario**: quando, si intendono promuovere e sostenere attività consolidate o di lunga programmazione.

Art. 4 – Criteri

1. Per la concessione dei contributi straordinari, di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, la Giunta dovrà tenere conto:
 - della congruità dell'iniziativa e della sua compatibilità con i programmi comunali;

- dell'efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della Comunità locale;
- innovatività/originalità/qualità progettuale
- della rappresentatività dei proponenti, intesa sia sotto il profilo della pluralità dei soggetti coinvolti, sia sotto il profilo del numero dei partecipanti;
- del rapporto tra il costo previsto documentalmente e il risultato ipotizzato;
- del buon esito eventualmente conseguito in occasioni precedenti;
- valenza e ripercussione rispetto alla comunità e al territorio;
- partecipazione in occasione di solennità civili e/o attività istituzionali.

In ogni caso il contributo non potrà essere superiore alla differenza tra i costi dell'iniziativa e gli eventuali ricavi.

2. Per la concessione di contributi ordinari alle associazioni iscritte all'Albo Comunale, una percentuale pari al 15% dello stanziamento complessivo (al netto di eventuali contributi e/o sovvenzioni assegnati ai sensi dell'art. 3 lettera a.) verrà destinata alle associazioni che organizzano manifestazioni in occasioni di festività (Natale, Carnevale, Pasqua ed altri eventi) e in occasione di Solennità Civili (Giornata della Memoria, Giorno del Ricordo, 25 Aprile 4 Novembre). Per il restante 85% i contributi verranno assegnati, secondo i seguenti criteri:
 - Congruità dell'iniziativa e della sua compatibilità con i programmi comunali;
 - Rilievo tradizionale dell'iniziativa;
 - Numero di persone interessate o da impiegare nelle attività
 - Valorizzazione delle risorse, attività e prodotti del territorio
 - Durata dell'attività da svolgere

Art. 5 – Domanda

1. La domanda di contributo di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, deve essere presentata su modulo predisposto dal Comune e a firma dell'interessato avente titolo o del legale rappresentante, e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa e il contributo richiesto, la domanda stessa dovrà pervenire al Comune (Ufficio Protocollo) non meno di 45 giorni prima della data di inizio prevista per le iniziative.
2. La domanda sarà corredata dalle notizie e dalle documentazioni atte ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa nonché i costi preventivati e i ricavi presunti.
3. La domanda dovrà indicare, inoltre, la persona abilitata a quietanzare, con i relativi dati necessari per il pagamento.
4. La domanda dovrà altresì contenere l'esatta indicazione di ogni altro tipo di intervento (interventi del personale comunale, agevolazioni, vantaggi economici anche in natura disponibilità di locali, strutture o strumenti, disponibilità di energia elettrica o di altre risorse, esenzioni varie) che viene richiesto al Comune oltre al contributo economico.

Art. 6 – Attestazioni

1. L'erogazione dei contributi sarà subordinata all'attestazione, da parte del beneficiario, dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa e del rendiconto contabile, corredato da sintetica relazione; la relativa liquidazione avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione del suddetto rendiconto.
2. Il beneficiario dovrà, altresì, provvedere all'attestazione relativa all'eventuale applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'art. 28 del DPR del 1973 n. 600.

Art. 7 – Partecipazione

1. Il Comune si riserva la facoltà di partecipare, con propri rappresentanti, nella fase organizzativa delle iniziative sovvenzionate, nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime e il corretto impiego dei contributi concessi.

Art. 8 – Norme finali – entrata in vigore e abrogazioni

1. La presente disciplina si applica anche per la concessione di contributi previsti da leggi statali o regionali, salvo che queste non dispongano diversamente. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari approvato con Deliberazione di C.C. n. 84 del 28/12/2000.